

REGOLAMENTO DEL CENTRO DIURNO "CASA ANDREINA"

TITOLO I - DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 - Definizioni

“Casa Andreina”, aperta nel 1995 quale centro diurno per persone cieche e ipovedenti, è sita in Via Ricordone 3 a Lugano su un terreno messo a disposizione con diritto di costruzione dalla Società ticinese per l'assistenza ai ciechi (STAC) ed è stata edificata grazie ad un lascito della Signora Andreina Torre.

Attualmente è un centro diurno ai sensi della Legge cantonale sull'assistenza e cure a domicilio e sottostà a tutte le normative federali e cantonali applicabili a queste strutture, segnatamente ai dati contenuti nelle pianificazioni pubbliche.

Art. 2 - Commissione

Nel quadro dell'organizzazione della Unitas, la commissione di area è competente per la promozione dell'attività del centro, esercita la sorveglianza sulla gestione e prende tutte le decisioni previste dal regolamento d'esercizio.

Essa è autorizzata in particolare, in collaborazione con la direzione Unitas e il capostruttura, ad emanare direttive scritte in materia di uso delle infrastrutture, di orari e giorni d'apertura, di politica dei prezzi, di raccolta dati sulla soddisfazione dell'utenza, di procedure di emergenza.

Art. 3 - Capostruttura

La gestione operativa del centro è di competenza del capostruttura, il quale è tenuto ad informare compiutamente e regolarmente la direzione della Unitas e la commissione di area.

Art. 4 - Collaboratori volontari

Il capostruttura è responsabile della ricerca dei collaboratori volontari, della loro accoglienza, della presentazione delle possibili attività alle persone interessate ad operare volontariamente, del coordinamento delle attività svolte dai volontari e della loro eventuale formazione.

Egli veglia a che i volontari possano esprimere adeguatamente e periodicamente suggerimenti e critiche.

TITOLO II - GESTIONE DEGLI SPAZI

Art. 5 - Divieto di fumare

In tutti gli spazi interni del centro è vietato fumare.

Art. 6 - Locazione di spazi

Fatta salva la priorità d'uso per le attività della Unitas, della Società ticinese per l'assistenza dei ciechi (STAC) e di altre organizzazioni attive nel settore dell'handicap visivo e attività del centro diurno ai sensi della Legge cantonale sull'assistenza e cure a domicilio, il centro diurno può concedere in locazione sale per riunioni o scopi analoghi a persone fisiche, persone giuridiche o gruppi attivi sia nell'ambito sociale e/o sanitario che nell'ambito privato.

Le pigioni sono calcolate sulla base di un tariffario elaborato dalla commissione, dalla direzione Unitas e dal capostruttura.

I locali devono sempre essere lasciati puliti ed in ordine.

Per tutte le attività svolte nell'ambito della Unitas e della STAC come pure per l'uso della cucina da parte dei soci non si preleva alcuna pigione.

Le tasse di partecipazioni alle varie attività svolte nell'ambito della Unitas sono definite da direttive emanate dalla commissione, dalla direzione e dal capostruttura.

TITOLO III - GESTIONE DELLA MENSA/CAFFETTERIA

Art. 7 - Principio

Vale il principio che tutti i frequentatori della mensa e caffetteria pagano le proprie consumazioni ad eccezione dei possessori di buoni bibite/pasti oppure da specifiche istruzioni emanate dalla direzione Unitas e/o dal capostruttura.

Art. 8 - Gestione e valore dei buoni pasti e bibite

La gestione dei buoni, e relativo valore, è affidata al capostruttura come da direttive emanate dalla commissione e dalla direzione Unitas.

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente regolamento fanno stato le varie direttive della commissione, della direzione Unitas e del capostruttura.

Approvato dal Comitato il 09 ottobre 2014.

Entrata in vigore dal 01. novembre 2014